

## CONTENZIOSO

---

### ***Appello incidentale tardivo: “nesso di consequenzialità” invalidabile***

di **Francesco Rizzi**

Tanto nel processo civile quanto in quello tributario, qualora la **soccombenza** in primo grado sia **“ripartita”** tra le parti (e cioè per ciascuna di esse vi siano uno o più motivi **esplicitamente rigettati** dal giudice, anche se solamente in relazione alla richiesta di ristoro delle spese del giudizio), **entrambe** le parti potrebbero avere **interesse** a impugnare la sentenza, presentando **appello** allo scopo di sottoporre al riesame del giudice di seconde cure i capi della sentenza in cui risultano soccombenti.

In tale contesto si definisce **“incidentale”** l'impugnazione che si innesta **successivamente** a un gravame già proposto dall'altra parte.

L'**appello incidentale** si **distingue**, dunque, dall'appello **principale** in base ad un criterio **temporale**.

Tale appello, infatti, deve essere presentato in seno alle **controdeduzioni**, entro **60 giorni** dalla notifica dell'appello principale, a pena d'**inammissibilità**.

Esso può tuttavia essere anche proposto **oltre** lo spirare dei **termini** di impugnazione. Si distinguono, infatti,

- l'appello incidentale **“tempestivo”**, quando viene proposto **entro** i termini di impugnazione della sentenza di primo grado
- e l'appello incidentale **“tardivo”**, quando il gravame viene proposto **oltre** i termini di impugnazione della sentenza di primo grado e pertanto quando detti termini sono già scaduti.

Caratteristica basilare e **imprescindibile** dell'appello incidentale **tardivo** (che lo contraddistingue da quello tempestivo) è che esso non può non essere **“collegato”** all'appello principale.

Di fatti, mentre l'appello principale e quello incidentale tempestivo sono **“autonomi”** (e, pertanto, l'inammissibilità o il rigetto dell'uno, non travolgerà l'altro e viceversa), l'appello principale e l'appello incidentale tardivo sono imprescindibilmente **“collegati”** (per cui l'inammissibilità dell'appello principale, travolgerà quello incidentale), in quanto il Legislatore ha posto una presunzione *ex lege* di sussistenza di un **“nesso di consequenzialità”** rispetto

all'appello principale, in base alla quale deve ritenersi che se la parte non avesse ricevuto l'appello principale, **non** avrebbe avuto **"interesse"** a presentare appello incidentale tardivo.

Pertanto, senza tale **"consequenzialità"**, l'ordinamento giuridico **non** riconosce in capo alla parte quel necessario **"interesse ad agire"** meritevole di **tutela** (ex [articolo 100 c.p.c.](#)), senza il quale l'impugnazione incidentale tardiva sarà **inammissibile**.

Ciò è ricavabile dall'**esegesi** comunemente accolta dell'[articolo 334, comma 2, c.p.c.](#) a mente del quale *"... se l'impugnazione principale è dichiarata **inammissibile**, l'impugnazione incidentale (tardiva) **perde ogni efficacia**"*.

Anche di recente, la **Suprema Corte di Cassazione**, rafforzando il proprio **orientamento interpretativo** in materia, ha di fatti confermato che detto **"nesso di consequenzialità"** sia da ritenersi **invalidabile**.

Con la [sentenza n. 2248 del 30/01/2018](#), la Corte di legittimità, ha infatti ritenuto **infondato** uno dei motivi di controricorso dell'Agenzia delle Entrate, la quale, avendo presentato **appello principale** quasi **simultaneamente** al contribuente ma **oltre** i termini di impugnazione della sentenza, si era vista dichiararne l'**inammissibilità** dal giudice di secondo grado e perciò lamentava alla Suprema Corte l'avvenuta **violazione** degli [articoli 333 e 334 c.p.c.](#) da parte della Commissione Tributaria Regionale, per **non** aver considerato che l'appello, quand'anche ritenuto **tardivo come principale**, avrebbe comunque dovuto ritenersi **validamente** proposto **come appello incidentale tardivo**.

Tuttavia, proprio in virtù della **ratio legis** sopra commentata, la Corte di Cassazione **non** ha accolto le suddette doglianze affermando che, nel caso di specie, la **circostanza** che l'appello dell'Amministrazione Finanziaria fosse stato comunque depositato nei **modi** e nei **termini** previsti per l'appello incidentale **non** è di per sé bastevole a consentirne la sua **"conversione"** da appello principale in appello incidentale tardivo. *"Ciò non per ragioni formalistiche, ma di **sostanza**; nel senso che l'impugnazione incidentale tardiva è **ammessa** in via generale ... omissis ... con la **sola finalità** di dar modo alla parte parzialmente soccombente - che avrebbe **altrimenti prestato acquiescenza** alla sentenza - di impugnare anch'essa quest'ultima, **una volta venuta a conoscenza** dell'impugnazione principale **avversaria**. In **assenza** di tale condizione, l'interpretazione qui propugnata dall'agenzia delle entrate **finirebbe** con l'attribuire alla parte la **facoltà** di impugnare autonomamente la sentenza, alla stregua di impugnazione principale, anche **oltre** l'inutile decorso del termine decadenziale ... omissis ...*

***L'impugnazione incidentale tardiva prevista dall'articolo 334 c.p.c. ... omissis ... è ammissibile ... omissis ... sempreché l'interesse a proporre l'impugnazione incidentale dipenda dall'avvenuta proposizione di quella principale.***

*La stessa previsione di cui all'articolo 334 cit., comma 2, secondo cui se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale **perde** ogni efficacia, risponde a questa **logica di collegamento di interesse** tra le due. Sicché, venuta meno (per inammissibilità) l'impugnazione*

*principale, viene per ciò soltanto meno anche l'interesse all'impugnazione incidentale che **trovava nella prima la ragione della propria proposizione**".*

Infine, sebbene ad oggi pleonastico, la Suprema Corte ha altresì affermato che "*Si tratta di principi che **trovano applicazione** anche nella specificità del **rito tributario**".*



OneDay Master

## LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE E L'APPELLO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)